


Allegato alla Delibera  
di CONSIGLIO COMUNALE  
n° 44 del 26.01.2015



**COMUNE DI TERNI**  
**Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni - Patrimonio**  
**II<sup>A</sup> U.O. Opere di Urbanizzazione, Progetti Finalizzati, Igiene, Sanità Pubblica**  
**Unità di Progetto Decoro Urbano ed Ambientale**

P.zza M. Ridolfi, 1 - 05100 Terni

Tel. +39 0744.549.570 - 507

Fax +39 0744. 59.245

[federico.nannurelli@comune.terni.it](mailto:federico.nannurelli@comune.terni.it)

## **Regolamento Comunale**

*“per il decoro e gestione delle aree e percorsi destinati ai cani nei quartieri (aree di sgambatura)”*

## **Indice**

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Art. 4 Ambito di applicazione

Art. 7 Oneri e obblighi aggiuntivi dei fruitori dell'area di sgambatura per cani

Art. 7 Apertura dell'area

Art.8 Attività di vigilanza e sanzioni

Art.9 Entrata in vigore

## **Art. 1 Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette “aree di sgambatura per cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani.

In base all’art. 23 del Regolamento Comunale per la tutela e la difesa degli animali per favorire il migliore rapporto uomo – animale ed ambiente approvato con D.C.C. nr. 9 del 7.1.2013 è previsto che:

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico possono essere individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani la cui disciplina deve essere sottoposta a convenzione di gestione.
2. La Civica Amministrazione può provvedere a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.
3. Nei parchi e nelle aree pubbliche limitrofe alle aree destinate, vige il divieto di accesso ai cani per un ambito ricadente nel raggio di 200 metri.
4. Gli spazi riservati saranno dotati di apposita cartellonistica, nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori;
5. Al Comune di Terni compete la manutenzione cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose;
6. Con il Regolamento approvato con D.C.C. n. 9/2013 è stata istituita la “competenza di quartiere”. Tale disciplina prevede che il Comune di Terni è parte attiva nella stipula e nella gestione di un rapporto, avvalendosi della convenzione tipo, di cui all’Allegato 1 al Regolamento. Tale convenzione viene stipulata con i Comitati di Gestione, per la tutela e l’affidamento a titolo gratuito di aree pubbliche dedicate ai cani. La stipula delle convenzioni viene attuata anche dal competente Ufficio che si occupa del benessere animale, decoro urbano ed ambientale ed Igiene Pubblica.
7. Su richiesta del Comitato di Gestione di altri cittadini, può essere proposta l’istituzione di un’area destinata alla sgambatura cani, agli uffici competenti per quanto attiene alla materia degli interventi sul verde pubblico e della tutela degli animali, che dovranno esprimere parere motivato di fattibilità. La pianificazione potrà avvenire attraverso l’invio delle proposte al competente Ufficio entro i primi

due mesi di ogni anno, salvo diverso termine comunicato alla comunità tramite formale avviso pubblico. La pianificazione delle aree di sgambatura riservata è di competenza del Consiglio Comunale. Tale pianificazione dovrà tener conto del bacino omogeneo di utenza individuato su apposita planimetria e sulla base del documento istruttorio che dovrà contenere l'aggiornamento del censimento numerico dei cani presenti nel territorio comunale, desunto attraverso una visura all'anagrafe canina.

8. Il Comune di Terni si fa carico della gestione dei rapporti continuativi con il Comitato di Gestione.
9. Nel caso di recesso dalla convenzione da parte del Comitato di Gestione, il Comune, trascorsi tre mesi durante i quali non sono state avanzate altre richieste di gestione, dichiarerà la decadenza della necessità della presenza di tale area. Nel provvedimento annuale di programmazione ne disporrà la dismissione.
10. Il Comune di Terni vigila sul buon andamento della gestione dell'area di sgambatura e si riserva la facoltà di richiedere al Comitato di Gestione l'esecuzione dei lavori previsti e non eseguiti, compresi eventuali ripristini per danneggiamenti causati da uno scorretto utilizzo dell'area.
11. Qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, o dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o al rapporto con i frequentatori del parco, o problemi di ordine igienico-sanitario e di benessere animale, segnalati dall'Azienda USL, o di incolumità dei cittadini, nonché per l'adozione e l'applicazione delle scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area, il Comune di Terni, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la convenzione stipulata con il Comitato di Gestione.
12. I Comitati di Gestione sono costituiti dai proprietari di cani, che abbiano adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di possesso di questi ultimi attraverso l'iscrizione all'anagrafe canina. I Comitati di Gestione si riferiscono ad un bacino omogeneo di utenza individuato.
13. La procedura da seguire per la realizzazione dell'area di sgambatura è definita nell'Allegato 2 al regolamento approvato con D.C.C. nr. 9/2013.
14. Le aree di sgambatura cani devono essere in possesso dei requisiti tecnici di cui all'Allegato 3 del regolamento approvato con D.C.C. nr. 9/2013. Sono fatti salvi i requisiti presenti nelle aree di sgambatura già realizzate alla data di entrata del citato regolamento.
15. I competenti uffici tecnici comunali si riservano la facoltà di valutare, anche in presenza dei suddetti requisiti tecnici, particolari situazioni critiche igienico sanitarie e di sicurezza o aspetti paesaggistici e

storico monumentali o altre particolari condizioni che sconsigliano la realizzazione dell'area nella sede proposta. Il Comune di Terni ha la facoltà di derogare al requisito della superficie minima, come previsto al punto 1 dell'Allegato 3 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 9/2013, esclusivamente per particolari situazioni ed esigenze territoriali, al fine di soddisfare la necessità di aumentare la presenza, sul territorio comunale, di aree destinate specificatamente ai cani;

16. E' fatto divieto al Comitato di Gestione ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, nei limiti e con le modalità stabilite in materia dall'Amministrazione Comunale nonché di operare modifiche strutturali, salva espressa autorizzazione.
17. Il Comitato di Gestione è tenuto a segnalare al Comune di Terni ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, presenti nell'area, nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico-sanitario (siringhe e materiali infetti).
18. Il Comitato di Gestione è sempre e comunque tenuto a consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune di Terni, di Aziende comunali o di altri Enti interessati a lavori di carattere pubblico.
19. E' sempre a carico del Comitato di Gestione la pulizia da rifiuti vari, lo svuotamento giornaliero dei cestini porta rifiuti, la raccolta immediata degli eventuali escrementi dei cani ed ulteriori operazioni di cura e mantenimento, secondo le modalità concordate con i competenti uffici comunali.
20. All'interno delle aree di sgambatura i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei cani, possono tenere l'animale libero da guinzaglio e museruola, sotto la propria responsabilità e comunque nel rispetto di tutte le norme vigenti. Il cane di carattere aggressivo deve comunque essere munito di museruola.
21. I proprietari dei cani devono provvedere alla raccolta delle deiezioni così come previsto in tutte le altre aree di uso pubblico.
22. I cancelli pedonali di accesso all'area devono sempre essere richiusi una volta entrati e usciti dall'area.
23. Le aree di sgambatura sono aree pubbliche; l'accesso deve essere garantito anche ai proprietari e conduttori di cani non appartenenti al Comitato di Gestione.
24. Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari.

## **Art. 2 Definizioni**

- a) Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
- b) Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all’anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

## **Art. 3 Principi generali della regolamentazione**

Le aree di sgambatura per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

## **Art. 4 Ambito di applicazione**

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani. Considerato che tali zone sono annesse o limitrofe ad aree verdi e presentano le medesime caratteristiche ambientali e igienico-sanitarie valgono anche per esse tutte le disposizioni già contemplate nel Regolamento comunale per la tutela e la difesa degli animali per favorire il migliore rapporto uomo – animale ed ambiente approvato con D.C.C. nr. 9 del 7.1.2013.

## **Art. 5 Oneri e obblighi aggiuntivi per i fruitori delle aree di sgambatura per cani.**

1. Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani;
2. I proprietari/conduuttori per accedere all’area di sgambatura, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell’incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell’area;
3. I proprietari/conduuttori devono entrare nell’area di sgambatura uno alla volta per un periodo massimo di 10 minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori dell’area in modo da preservare il diritto di entrare nell’area a tutti i cittadini anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all’area se presenti altri

- cani; il primo fruitore dell'area mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo non superiore ai 10 minuti;
4. Se l'area e' già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 10 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambatura in solitaria del cane della persona richiedente;
  5. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari/ conduttori dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
  6. I minori di anni 14 anni possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori o parenti maggiorenni, fermo restando l'accordo per la presenza di più cani;
  7. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
  8. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;
  9. Il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito;
  10. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini;
  11. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
  12. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;

13. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura;
14. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

#### **Art. 7 Apertura dell'area**

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta negli orari già stabiliti per l'area verde di cui essa fa parte.

#### **Art. 8 Attività di vigilanza e sanzioni**

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia municipale e dalle altre forze di polizia, alle guardie zoofile ed associazioni ambientaliste e protezionistiche convenzionate per i controlli con il Comune di Terni . Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL Umbria n. 2 svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza. Per la sola attività di vigilanza e segnalazione il Comune di Terni potrà stipulare accordi sussidiari con Associazioni o con i Centri Sociali al fine di sviluppare misure integrate per il decoro delle aree verdi di interesse pubblico che consistono nel controllo e il presidio delle stesse.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.
4. Nei casi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si può procedere, qualora sussistano elementi di necessità, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati secondo le procedure previste dal DPR 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale e i mezzi sequestrati vengono affidati in custodia ad apposite strutture di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere animale;



5. L'accertamento delle violazioni delle norme de presente regolamento viene effettuato dai soggetti legittimati in conformità ai principi e alle modalità stabilite dagli artt. 13 e 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
6. Avverso le ordinanze ingiunzioni (art. 18 Legge n. 689/1981) relative alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, avanti all'autorità giudiziaria competente;
7. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dai pagamenti delle ordinanze – ingiunzioni, nonché dei pagamenti degli importi iscritti a ruolo, ai sensi dell'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 spettano al Comune che potrà destinarli come indicato nel successivo articolo;
8. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
9. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate per le violazioni di cui al presente Regolamento confluiranno in un apposita posta di bilancio da istituirsi e verranno utilizzati per finanziare progetti per la tutela e la difesa degli animali.
10. Per quanto previsto nel regolamento comunale approvato con D.C.C. 9/2013 ed in particolare per l'art. 23 si applica la sanzione prevista dall'art. 44.